

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE JUVENILIA CO.A.CI SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG VIA SOLDATO DI
BENEDETTO 34

Numero REA: AG - 103513

Codice fiscale: 80010050849

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	Titolo I°	
	Denominazione - sede - norme applicabili - durata -	
	Art. 1	
	Costituzione - sede - norme applicabili -	
	1 - E' costituita con sede nel Comune di Favara la società	
	cooperativa sociale denominata	
	"Cooperativa Sociale JUVENILIA CO.A.CI. Società Cooperativa"	
	2 - La cooperativa potrà istituire sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che	
	all'estero, nei modi e termini di legge.	
	3 - Per quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	4- Alla cooperativa si applicano, in particolare, le	
	disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di	
	riforma della figura del socio lavoratore, e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	Art. 2	
	Durata	
	La cooperativa ha la durata fino al 31.12.2100 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	

	TITOLO II°	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 3	
	Scopo - attività esterna - parità di trattamento	
	1 - La società, senza finalità speculativa, si propone di	
	perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell' 8	
	novembre 1991-"Disciplina delle Cooperative	
	Sociali"l'interesse generale della comunità alla promozione e	
	all'integrazione sociale dei cittadini .	
	2 - Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire	
	altresì è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata dell'azienda e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	3 - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione	
	italiana.	
	4 - Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento	
	approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	5- La cooperativa si propone di perseguire l'interesse	

	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi operando quale	
	cooperativa sociale di tipo a) , come previsto ex art. 1	
	comma 1 della Legge 8 novembre 1991 , n. 381 .	
	6 - La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalla Associazione di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti	
	sociali e dei regolamenti interni.	
	7 - La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	8 - La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	Perciò stesso la cooperativa aderisce alla LEGA NAZIONALE	
	COOPERATIVE E MUTUE, più brevemente detta LEGACOOOP, ai suoi	
	organismi periferici provinciali e/o regionali nella cui	
	circoscrizione ha la propria sede sociale.	
	9 - Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà	
	aderire all'Associazione nazionale e regionale di categoria	
	aderente alla LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE, più	
	brevemente detta LEGACOOOP, nonché agli altri organismi	
	economici o sindacali che si propongono iniziative di	
	attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di	
	servizio.	
	10 - La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche	

	con terzi non soci , avvalendosi anche delle prestazioni	
	lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.	
	11 - Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento.	
	Art. 4	
	Oggetto	
	La società con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, ha per oggetto:	
	1) gestire asili nido e scuole materne ; attività e servizi	
	di sostegno e riabilitazione effettuata presso la famiglia e	
	la scuola , servizi di assistenza domiciliare , sostegno e	
	riabilitazione psicomotoria per minori, anziani e portatori	
	di handicap; centri diurni ed altre strutture che svolgono	
	attività educative destinate a soggetti di tutte le età ,	
	case albergo per anziani , case protette per minori, ragazze	
	madri , disabili psichici e fisici ,anziani ed altri soggetti	
	privi di assistenza familiare , assistenza domiciliare per	
	anziani e portatori di handicap; gestire colonie estive ed	
	altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità	
	della vita , nonché altre iniziative per il tempo libero , la	
	cultura ed il turismo sociale ; gestire biblioteche	
	scolastiche e di quartiere , asili nido , ludoteche , case di	
	riposo e case famiglia , centri ricreativi e di recupero,	
	comunità alloggio e altre strutture di accoglienza per	
	anziani e strutture ricettive per portatori di handicap ;	

	2) prestare assistenza a bambini, a giovani, a soggetti	
	portatori di handicap, a tossicodipendenti, ad anziani	
	invalidi e malati cronici , ai malati terminali , agli ex	
	degenti di istituti psichiatrici , a soggetti disabili	
	psichici e fisici , anche a domicilio o presso ospedali, case	
	di cura, centri di riabilitazione e di attività sportiva,	
	assistenza post penitenziaria, con lo scopo di garantire la	
	salute e la salvaguardia dei soggetti assistiti avendo	
	presente ogni aspetto pedagogico ed educativo;	
	3) istituire, organizzare e gestire corsi di formazione	
	professionale, utilizzando anche finanziamenti privati ,	
	statali , regionali, degli enti locali e della Comunità	
	Europea;	
	4) offrire tramite una adeguata rete di sostegno servizi a	
	carattere territoriale e di un organico sistema di	
	provvidenze a favore di persone anziane con l'assistenza	
	domiciliare attraverso prestazioni sanitarie ed assistenziali	
	volte a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale;	
	5) gestire centri di soccorso telefonico (telesoccorso) per	
	anziani e soggetti disabili non autosufficienti ;	
	promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione	
	professionale, centri di orientamento, servizi di prevenzione	
	della delinquenza e dell'uso di droghe, servizi ricreativi ed	
	educativi per l'infanzia e l'adolescenza , centri di	
	aggregazione, ludoteche, baby parking e baby sitting , asili	

	nido, doposcuola, campi estivi o educativi, servizi di	
	personale di vigilanza e custodia dei bambini malati, servizi	
	assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione	
	psicomotoria, per minori, anziani e portatori di handicap.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Società Cooperativa	
	potrà istituire e gestire, anche in qualità di soggetto	
	concessionario o accreditato di servizio pubblico, strutture	
	ed istituzioni sociosanitarie private soggette ad	
	autorizzazione e vigilanza sociosanitaria, per l'assistenza	
	sanitaria ai soggetti sopra indicati, mediante la dotazione	
	della strumentazione più idonea ed avanzata e di personale	
	specializzato;	
	6) la società cooperativa può compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali utilizzando ogni agevolazione, contributi e	
	finanziamenti previsti da qualsiasi legge e provvedimento.	
	Potrà assumere partecipazione in altre imprese, consorzi ed	
	associazioni a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	7 - In conformità alle vigenti disposizioni di legge in	
	materia i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto	
	, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite	
	di esercizio. La cooperativa può ricevere prestiti	
	infruttiferi da soci , finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale , per fronteggiare temporanee esigenze	

	di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla	
	legge e da apposito regolamento approvato con decisione dei	
	soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	8 - La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	9 - La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	10 - La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	All'anzidetto fondo di cui al comma 4 affluiranno i	
	conferimenti di capitale dei soci sovventori.	
	11 - La società cooperativa può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa.	
	Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà	
	compiere tutte operazioni che si renderanno necessarie e a	
	solo titolo esemplificativo:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale;	
	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	

	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonché a favore di altre cooperative.	
	Art. 5	
	Requisiti mutualistici	
	La cooperativa:	
	1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui	
	all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota	
	pari al 3% dell'utile di esercizio;	
	2) non può distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi ,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato ;	
	3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi ;	
	4) non può distribuire fra i soci cooperatori le riserve ;	
	5) devolverà, in caso di scioglimento l'intero patrimonio	
	sociale , dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge	
	31 gennaio 1992, n. 59.	

	TITOLO III	
	Associati - Rapporto Associativo	
	Art. 6	
	Soci cooperatori soci volontari soci sovventori - soci speciali	
	1 - Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo	
	stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le	
	norme sulla società a responsabilità limitata e non superare	
	i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2 ,del codice	
	civile .	
	2 - Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità	
	di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	3 - Possono essere ammessi come soci cooperatori anche	
	elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale	
	4 - I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una	
	categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I	
	nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non	
	possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	lavoratori.	

	Al termine di un periodo di anni (max 5) il nuovo socio	
	lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli	
	altri soci lavoratori.	
	5 - Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione	
	o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui	
	all'articolo tre del presente statuto.	
	6 - La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere	
	soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa	
	legge stabiliti.	
	7- Non possono essere soci coloro che, esercitando in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese	
	identiche o affini a quella cooperativa ed in concorrenza con	
	quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di	
	amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in	
	materia di cooperazione di lavoro.	
	8 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o	
	della prestazione erogata a favore della cooperativa.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo	
	ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	

	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	9 - I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.	
	Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il	
	loro numero complessivo non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la	
	totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 7	
	Domanda di ammissione	

	1 - Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	residenza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro	
	svolta o da svolgere, della eventuale capacità professionale	
	maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della	
	cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del	
	tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che	
	il socio intende instaurare in conformità con il presente	
	statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di	
	avere preso visione.	
	c) il numero delle quote, cadauna del valore nominale di euro	
	25 che si propone di sottoscrivere e che tuttavia tale numero	
	di quote non può superare nel loro valore il limite massimo	
	fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 37 del presente statuto.	
	Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in	
	formazione od in inserimento, dovrà essere specificate tale	
	qualifica.	
	2 - L'organo amministrativo , accertata l'esistenza dei	

	requisiti di cui all'articolo 6 e la inesistenza delle cause	
	di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro	
	sessanta giorni sulla domanda assegnando il socio alla	
	categoria dei soci lavoratori ovvero a quella speciale dei	
	soci in formazione o in inserimento o dei volontari e	
	stabilisce le modalità e i termini per il versamento del	
	capitale sociale.	
	3 - L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza dell'accoglimento	
	della domanda deliberata dall'organo amministrativo	
	4 - A seguito della delibera di ammissione e della	
	conseguente comunicazione della stessa al soggetto	
	interessato, l'organo amministrativo provvederà	
	all'annotazione nel libro soci dopo che il nuovo socio abbia	
	effettuato il versamento secondo le modalità e nei termini	
	definiti dalla delibera di ammissione.	
	5 - Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione anche	
	di quella relativa ai soci alla categoria speciale determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma	
	2, del codice civile e conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la	
	domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	6 - In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro 60 giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio, può entro 60 giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	7 - Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	8 - L'organo amministrativo illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8	
	Obblighi e diritti dei soci	
	1 - I soci cooperatori che sottoscrivono la quota sociale di	
	cui al comma c) del precedente articolo 7 sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta ;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	

	e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando	
	le esigenze della cooperativa.	
	2 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 9	
	Incompatibilità	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo	
	specificata autorizzazione dell'organo amministrativo che può	
	tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro.	
	Art. 10	
	Perdita della qualità di socio	
	1 - La qualità di socio si perde per recesso, o per	
	esclusione o per causa di morte.	
	Art. 11	
	Recesso	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più nella condizione di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di	
	altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	2 - Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano	
	i motivi che a norma di legge e del presente statuto	
	legittimino il recesso.	
	3 - La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando	
	se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al	
	socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio	
	arbitrale.	
	4 - Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale e al rapporto mutualistico a far data dal	
	ricevimento della comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 12	
	Esclusione	

	1 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	b) che con inadempimenti ripetuti non consente la	
	prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;	
	c) che senza giustificato motivo non partecipi per più di 3	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 8 ;	
	f) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	subordinato:	
	1) per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	
	cooperativa;	
	2) per mutuo consenso;	
	3) per dimissioni anche in periodo di prova;	
	4) per licenziamento anche per giusta causa o giustificato	
	motivo soggettivo;	
	5) per perdita di appalto da parte della cooperativa;	

	b) diverso da quello subordinato:	
	1) per mutuo consenso;	
	2) per recesso contrattuale comunicato dal socio;	
	3) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte del socio lavoratore;	
	4) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte della cooperativa.	
	g) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	h) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	i) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	j) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali senza la prescritta	
	autorizzazione dell'organo amministrativo ;	
	k) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo	
	soggettivo;	
	l) che nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	m) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	

	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	n) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti;	
	o) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla	
	cooperativa, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di non	
	decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa operante con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato dall'organo amministrativo .	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può	
	proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di	
	sessanta giorni.	
	Art. 13	
	Comunicazione di recesso, esclusione	
	1 - Le deliberazioni assunte in materia di recesso,	
	esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	2 - Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di	
	amministrazione, alla deliberazione di recesso, di esclusione	

	del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato.	
	3 - Le controversie che insorgessero tra i soci e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo	
	amministrativo su tali materie saranno demandate alla	
	decisione del Collegio Arbitrale regolamentato dal presente	
	statuto.	
	4 - I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere	
	la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo	
	raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60	
	giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	art. 14	
	Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	1 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale effettivamente versato la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale.	
	2 - Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei	
	mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	3 - La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	

	capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice	
	civile.	
	Art. 15	
	Modalità dei rimborsi	
	In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli	
	eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate	
	si matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Art. 16	
	Morte del socio	
	1 - In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	2 - L'accertamento di tali requisiti è effettuato con	
	delibera dell'organo di amministrazione.	
	3 - Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	4 - I soci cooperatori receduti, o esclusi e gli eredi del	
	socio cooperatore defunto, dovranno chiedere il rimborso	
	della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	

	5 - Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della	
	quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi	
	diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	6 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	consiglio di amministrazione a riserva.	
	Art. 17	
	Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	1 - Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori	
	è determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	2 - In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto	
	di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della	
	quantità e qualità del lavoro prestato.	
	3 - Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello	
	di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci	
	sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro	
	prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi	
	collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso	
	per prestazioni analoghe.	

	4 - Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	5 - La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	6 - In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	Art. 18	
	Strumenti finanziari	
	1 - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità	
	di cui all'Art. 2480 c.c. , la cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale, ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111 octies delle d.a.t..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	

	assemblea, sono stabiliti:	
	1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	2) le modalità di circolazione nel rispetto di quanto	
	previsto dall'Art. 2483 c.c. ;	
	3) i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi ovvero la	
	partecipazione agli utili.	
	4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso;	
	2 - La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	3 - All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui	
	al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti codice	
	civile, in quanto compatibile con le successive disposizioni	
	del presente statuto.	
	Art. 19	
	Soci sovventori	
	1 - Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori	
	di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	2 - Possono essere soci sovventori solo le persone fisiche	
	3 - I soci sovventori persone fisiche possono essere	
	nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori	
	deve comunque essere costituita da soci lavoratori.	

	4 - I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o il potenziamento aziendale di	
	cui al precedente art. 4 del presente statuto.	
	5 - L'ammissione del socio sovventore è deliberata	
	dall'organo amministrativo .	
	6 - Al socio sovventore è attribuito un voto. Il numero	
	complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve	
	superare in ogni caso il terzo dei voti assegnati a tutti gli	
	altri soci.	
	7 - In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza	
	di perdite, il capitale sociale dei soci sovventori sarà	
	ridotto dopo quello dei soci lavoratori.	
	Art. 20	
	Possessori di azioni di partecipazione cooperativa	
	1 - Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la	
	cooperativa può adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 4 del presente	
	statuto.	
	2 - In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e	
	secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa prive nel diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	3 - Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	

	emesse per l'ammontare indicato dalla legge.	
	4 - Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà ai	
	lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali	
	possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla	
	legge per i soci lavoratori.	
	5 - All'atto dello scioglimento della società cooperativa le	
	azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di	
	prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote per	
	l'intero valore nominale.	
	6 - La riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite non comporta riduzione del valore nominale delle	
	azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte	
	della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle	
	altre azioni o quote.	
	7 - La regolamentazione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa	
	vigente, da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale	
	durata minima del rapporto sociale.	
	8 - I possessori di azioni di partecipazione cooperativa	
	sono obbligati:	
	a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le	
	modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	

	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.	
	Art. 21	
	Strumenti finanziari	
	1 - Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale ed a investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111octies delle d.a.t..	
	In tal caso, con regolamento approvato dall'assemblea, sono	
	stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) le modalità di circolazione;	
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi;	
	d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	2 - La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	3 - All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui	
	al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	

	presente statuto.	
	Art. 22	
	Ristorni	
	1 - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	2 - Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	3 - L'assemblea può stabilire la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote .	
	TITOLO V	
	Patrimonio sociale	
	Art. 23	
	Patrimonio sociale	
	1 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da	
	un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale	
	pari a 25 euro , detenute dai soci cooperatori.	

	b) riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci receduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	e) dagli eventuali strumenti privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente articolo 18	
	2 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori	
	nei limiti delle quote sottoscritte.	
	3 - Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24	
	Caratteristiche delle quote	
	1 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	2 - Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata.	
	3 - Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo,	
	la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	

	4 - Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni del ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7 .	
	a) In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla all'interessato, il quale, entro i successivi	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali.	
	Art. 25	
	Esercizio sociale	
	1 - L'esercizio sociale va da 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di	
	oculata prudenza.	
	3 - Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	

	4 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92	
	nella misura del tre per cento;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e	
	nei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 22 ;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art.	
	18 ;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai	
	fondi di cui alla lettera d) dell'articolo 23 ;	
	5 - La ripartizione di ristorni ai soci operatori, ai sensi	
	del precedente articolo 22 è consentita una volta effettuate	
	le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere	
	a), b) ed f).	

	TITOLO VI - Organi	
	Art. 26	
	Organi della società	
	Sono organi della società:	
	a) L'assemblea dei soci;	
	b) Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) Il Presidente;	
	d) Il Collegio sindacale, se istituito e se ne ricorrono	
	le condizioni di cui all'art.2543 del Codice Civile	
	Art. 27	
	Assemblea dei soci cooperatori	
	1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie	
	2 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione	
	mediante avviso, contenente l'indicazione delle materie da	
	trattare, del luogo (nella sede o altrove purchè nel	
	territorio nazionale) dell'adunanza, e la data e ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata almeno 24 ore dopo la prima, secondo le modalità	
	seguenti:	
	3 Avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno	
	10 giorni prima dell' adunanza unitamente ad avviso	
	comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la	
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima	
	dell'assemblea, nel domicilio	
	risultante dal libro soci.	

	4 - In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,	
	tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e il	
	revisore se nominato.	
	5 - Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e	
	in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	6 - La convocazione può essere effettuata negli altri modi	
	indicati dalla legge.	
	Art. 28	
	Assemblea ordinaria dei soci	
	1- L'assemblea ordinaria dei soci:	
	a) delibera sulla costituzione, così come prevista	
	dall'articolo 4 del presente statuto, del fondo per lo	
	sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione il	
	potenziamento aziendale;	
	b) delibera sull'emissione di azioni di partecipazione	
	cooperativa per la realizzazione di programmi	
	pluriennali finalizzati allo sviluppo tecnologico,	
	all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al	
	potenziamento aziendale;	
	c) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	

	utile, anche il bilancio preventivo.	
	Con l'approvazione del bilancio consuntivo, l'assemblea	
	ordinaria dei soci deve pure approvare, annualmente,	
	gli stati di attuazione dei programmi pluriennali di	
	cui all'articolo 4 del presente statuto;	
	d) procede alla nomina delle cariche sociali	
	predeterminando il numero dei consiglieri da eleggere;	
	e) determina la misura delle medaglie di presenza, da	
	corrispondere agli amministratori, per la loro attività	
	collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci e del	
	revisore se nominato;	
	f) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci e del revisore se nominato;	
	h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal	
	presente statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	amministratori.	
	i) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142;	
	j) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di	
	avviamento allo scopo di promuovere l'attività	
	imprenditoriale della cooperativa;	

	k) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con	
	le relative forme di apporto, anche economico, dei soci	
	lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché	
	in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità.	
	l) la ripartizione del ristorno;	
	m) la ripartizione degli utili.	
	n) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ;	
	o) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	p) delibera sulle domande di ammissione del socio non	
	accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione	
	della prima convocazione successiva alla richiesta da	
	parte dell'interessato di pronuncia assembleare.	
	2 - Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro	
	mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed	
	eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione	
	del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre	
	quante volte il consiglio di amministrazione lo creda	
	necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con	
	l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio	
	sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro	

	venti giorni dalla data della richiesta.	
	3 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata	
	straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della	
	durata, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa,	
	sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	4 - La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed	
	il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel	
	modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei	
	dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che	
	deve discuterli.	
	Art. 29	
	Costituzione dell'assemblea	
	1- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e deliberare validamente, a maggioranza assoluta dei	
	voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto a	
	voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo	
	che sullo scioglimento e la liquidazione della società per	
	cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più	

	uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei	
	3/5 dei rappresentanti aventi diritto al voto.	
	Art. 30	
	Votazioni in assemblea	
	1 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell' alzata di mano salvo diversa determinazione	
	dell'assemblea.	
	2 Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 31	
	Diritto di voto in assemblea	
	1- Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci cooperatori e sovventori da almeno	
	tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote.	
	3 Ogni socio cooperatore e sovventore ha diritto ad un solo	
	voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta nel	
	rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del	
	presente statuto.	
	4- La LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE, le sue Associazioni	
	nazionali di categoria e le organizzazioni cooperative	
	provinciale e regionale cui la cooperativa aderisce,	
	potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori	
	dell'assemblea, senza diritto di voto.	
	Art. 32	
	Presidenza dell'assemblea	
	1 L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è	

	presieduta dal presidente salvo diversa determinazione	
	dell'assemblea.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	2- L'assemblea nomina un segretario, e , quando occorrono,	
	due scrutatori.	
	3 - Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto	
	dal presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	4 - Il verbale della assemblea in seduta straordinaria deve	
	essere redatto dal notaio. Esso dovrà altresì essere	
	trascritto nel libro delle assemblee.	
	Art. 33	
	Assemblea speciale dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa	
	1 - L'assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, per la quale valgono in quanto	
	compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci,	
	viene convocata dal consiglio di amministrazione della	
	cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
	dei possessori di titoli nominativi.	
	2 - Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i	

	titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data	
	fissata per l'assemblea presso la sede sociale.	
	3 - L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite	
	dalla legge.	
	4 - Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali	
	della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere	
	alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le	
	deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.	
	Art. 34	
	Consiglio di amministrazione	
	Amministratore Unico	
	La cooperativa può essere amministrata , alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di	
	amministrazione,su decisione dei soci in sede di nomina.	
	1 Il consiglio di amministrazione si compone da un numero	
	minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri.	
	2 - L'assemblea in sede di nomina ne predetermina il numero.	
	3 - L'amministrazione della cooperativa può essere affidata,	
	in caso di nomina del consiglio di amministrazione , anche a	
	soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i	
	soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	

	soci cooperatori .	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	4 - Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti .	
	5 - La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo sia stato ricostituito.	
	5 - I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	6 - Spetta all'assemblea dei soci determinare le medaglie di	
	presenza dovute per la loro attività collegiale.	
	7 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri il presidente ed il vice presidente. Può delegare,	
	determinandole nella deliberazione, parte delle proprie	
	attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un	
	comitato esecutivo.	
	8 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal	
	presidente almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando	
	ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	9 - La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di tre giorni	

	prima dell'adunanza, e nei casi urgenti almeno un giorno	
	prima.	
	10 - Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi e il revisore se nominati.	
	11 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei consiglieri in carica.	
	12- Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	13 - Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece	
	segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere	
	oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati	
	i sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro	
	parenti o affini fino al terzo grado.	
	14 - Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e da un segretario.	
	Detto verbale deve essere trascritto nel libro delle	
	decisioni degli amministratori.	
	15 - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	

	16 - Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	17 - Non possono essere delegati i poteri concernenti le	
	materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei	
	soci.	
	18 - Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare	
	in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	19 - L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che	
	si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545 octies c.c..	
	Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

	Art. 35	
	Presidente del consiglio di amministrazione	
	1- In caso di nomina del consiglio di amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale spettano al presidente del	
	consiglio .	
	2 - In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza	
	e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.	
	2 Il presidente per ciò è autorizzato a riscuotere da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di	
	ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	3 - Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	4- Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione,	
	può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice	
	presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale	
	procura, ad impiegati della società.	
	4 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei	
	modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori , quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti .	

	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico	
	o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione	
	dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	Sindacale , se nominato , il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione .	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale ,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione .	
	Art. 36	
	Collegio sindacale	
	1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543 , comma 1, c.c., la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.	
	2 Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero di	
	Giustizia.	
	3 L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio	
	stesso.	
	4 I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	5 - Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e	

	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..	
	6 - I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa	
	e con decisione dei soci.	
	7 - In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentra il supplente in ordine di età. Il sindaco	
	nominato in sostituzione di altro sindaco rimane in carica	
	fino alla scadenza del mandato di quelli già in carica.	
	8 - Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai	
	sensi dell'articolo 2409bis e seguenti del codice civile	
	e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in	
	particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	suo concreto funzionamento.	
	A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la	
	facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	referimento a società controllate sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazioni e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	8 - I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione	

	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica.	
	9 - Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che	
	deve essere trascritto nel libro del collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato	
	esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 37	
	Collegio arbitrale	
	1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
	ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal presidente della Legacoop Regionale	
	che provvede alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui il presidente della Legacoop Sicilia non vi	

	provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,	
	dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del	
	luogo dove ha sede la società.	
	2 La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	3 L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	4 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	5 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	6 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale.	
	7 Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del	
	d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII	
	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	Art. 38	
	Scioglimento e liquidazione	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più	

	liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Art. 39	
	Devoluzione del patrimonio residuo	
	In caso di scioglimento o di liquidazione della società, il	
	patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di	
	promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo	
	11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno	
	diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale.	
	TITOLO IX	
	Disposizioni generali	
	Art. 40	
	Disposizioni generali	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea.	
	Art. 41	
	Norma di rinvio	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	
	firmato: Cassaro Vittoria;	